

Palazzo Carpegna, VII Commissione Cultura del Senato Audizione A.A. n. 291
Roma 30/11/2023 ore 8,45

Accesso alla professione di Restauratore

Relazione introduttiva di Chirico Maria Grazia

Restauratrice in possesso della qualifica di restauratore di beni culturali e abilitata a svolgere la professione di restauratrice ai sensi dell'art 9 bis del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio Dlgsv42/2004. Attestato rilasciato dal Ministero della Cultura il 21/01/2021 a seguito di decreto direttoriale del 21-12-2018 n. 183

ResArte è una associazione costituita nel 2019 che rappresenta i propri iscritti in qualità di restauratori, tecnici del restauro ed esclusi dagli elenchi e dal lavoro. In questi anni abbiamo sottoposto agli Enti pubblici la grave situazione in cui si trovano i lavoratori che operano nel restauro e la conservazione del patrimonio artistico italiano, proponendo alcune possibili soluzioni

Ringrazio anticipatamente codesta onorevole VII Commissione Cultura a nome di tutti, per l'opportunità che ci è stata data di chiarire la nostra situazione professionale, al fine di risolvere e migliorare la condizione lavorativa della categoria.

Il complesso regime giuridico che conduce all'acquisizione della qualifica di restauratore dei beni culturali, così come disciplinato dall'art. 182 del Codice dei beni culturali è caratterizzato dai punti a-b:

a) da una fase transitoria disciplinata dall'art. 182, del Codice, avente lo scopo di valorizzare la pregressa competenza professionale maturata anche sul campo nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici. Tale transizione si è concretizzata in una selezione pubblica - indetta in data 22 giugno 2015 e culminata con l'adozione del decreto n. 183 del 2018 – tramite la quale sono stati diversamente valorizzati precisi titoli di studio, (tra cui i diplomi rilasciati dalle scuole del Ministero della Cultura), ovvero esperienze professionali certificate da anni di lavoro, ed eseguiti con il nulla osta delle Soprintendenze. Tutti titoli ritenuti idonei a legittimare il riconoscimento della qualifica di restauratore di beni culturali (cfr. Linee guida applicative dell'art. 182 D.lgs. n. 42/2004);

b) da una fase a regime disciplinata dall'art. 29 D.lgs. n. 42/2004, divenuto operativo con l'adozione del decreto ministeriale n. 86 del 26.05.2009, mediante i quali sono stati definiti gli ambiti di esclusiva competenza dei Restauratori (regolamento DM n 154/2018 titolo III Capo I "progettazione e direzione lavori riguardanti beni culturali vincolati"- afferenti la scheda tecnica, il progetto definitivo, il progetto esecutivo - Capo II "soggetti incaricati per la progettazione e direzione lavori"- restauratori in possesso della qualifica) nonché il decreto ministeriale n. 87 del 26.05.2009, concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro, e il decreto ministeriale del 2 marzo 2011, con il quale è stata istituita la laurea magistrale a ciclo unico abilitante per il restauro, classe LMR/02.

Attesa la definizione della selezione pubblica, con cui sono stati approvati gli elenchi di coloro che hanno positivamente superato la procedura in questione (<https://professionisti.cultura.gov.it/restauratori>) e tenuto conto dell'intervenuta adozione dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9 dell'art. 29 D.lgs. n. 42/2004, condizionanti l'operatività a regime del nuovo sistema, è dunque, possibile, affermare che sono restauratori dei beni culturali:

- tutti coloro che, avendo positivamente superato la selezione per svolgere la professione di Restauratore, indetta in data 22.06.2015, sono stati inseriti negli elenchi approvati con il decreto direttoriale n 183 del 21.12.2018 e sono legittimamente in possesso dell'attestato rilasciato il 21/01/2021 dal Ministero della Cultura;
- i titolari di laurea magistrale a ciclo unico abilitante per il restauro, classe LMR/02 (art. 29 Codice);
- i titolari di diplomi di secondo livello rilasciati dalle Accademie di Belle Arti (art. 29 Codice);

- i titolari di corsi di formazione organizzati dai centri di cui al comma 11 dell'art. 29 D.lgs. n. 42/2004 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato (art. 29 comma 9 e 9 bis del Codice)
- ed i titolari di diplomi rilasciati dalle scuole del Ministero della Cultura che, al fine di acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, hanno dovuto partecipare alla procedura selettiva pubblica di cui all'art. 182 .

Tutti i soggetti sopra menzionati hanno per legge, la medesima qualifica di restauratore di beni culturali abilitante all'esercizio della relativa professione, senza che tra gli stessi esista, in ragione del differente titolo di acquisizione, alcuna distinzione di valore, che non trova riscontro nelle disposizioni normative sopra richiamate .

La qualifica di restauratore di beni culturali è, dunque unica, ed ha egual valore abilitante alla professione, avuto riguardo ai relativi 12 settori di competenza e ciò, indipendentemente dal percorso seguito per il conseguimento della stessa, secondo quanto previsto dalla normativa sopra richiamata.

Purtroppo, com'è noto, esiste da anni una grave e irragionevole discriminazione tra i professionisti restauratori, determinata dall'adozione dell'atto amministrativo, Decreto Interministeriale Miur/Mibact n 564 del 21.12.2017, pubblicato in G.U n. 155 del 6.07.2018.

Decreto che agli artt. 1 e 2 ha equiparato alla Laurea Magistrale a ciclo unico in "Conservazione e Restauro dei beni culturali" classe LMR/02, i titoli di formazione delle scuole del Ministero dei Beni Culturali, ottenuti con la frequenza di corsi ante D.M. n. 87/2009.

Corsi aventi durata di 2/3 anni, al cui accesso era sufficiente il solo possesso della licenza media inferiore (V. G.U R.I. 4ª serie speciale n. 54 del 18.07.1989; G.U.R.I. 9ª serie speciale n. 68 del 28.08.1992) e con l'ulteriore limite essendo di durata inferiore a cinque anni, di iscriversi all'Università .

Il suddetto titolo, equipollente a Laurea Magistrale , rilasciato dall'Amministrazione Pubblica e riconosciuto a solo 800 restauratori qualificati ai sensi dell'art. 182 e che ne' estromette altri 7000, in possesso del medesimo titolo abilitante, ha determinato una illegittima e irrazionale disparità di trattamento tra i professionisti restauratori per i seguenti motivi :

- è stato rilasciato attraverso l'approvazione di appositi moduli e schede comparative che i Ministeri interessati non hanno reso pubbliche, precludendo agli altri restauratori di accedere al medesimo titolo equipollente alla laurea magistrale LMR02, pur essendo in possesso di titoli di valenza anche superiore;
- ha dato accesso a tutte le prerogative previste dalla Legge per chi possiede un titolo di laurea magistrale , come ad esempio: partecipare a gare d'appalto ottenendo maggiore punteggio, (DM 22 agosto 2017 n 154 art 7 comma 4); essere nominati in commissioni d'esame ministeriali (DM 26 maggio 2009 n 87 art 6 comma 2); restaurare il patrimonio artistico presso i depositi di sicurezza nelle regioni colpite dal sisma del 2016 (DL 123 2019 art 9 tricies); avere accesso al titolo di Direttore tecnico senza dimostrare con tra anni di certificati le esperienze precedenti (DM 22-08-2017 N 154); partecipare a bandi di concorso pubblici ove ai candidati in possesso di laurea specifica (cfr. LMR02) viene riconosciuto maggiore punteggio valutativo.

Per i fatti su espressi, chiediamo a questa onorevole VII Commissione Cultura di eliminare la disparità di trattamento venutesi a creare tra persone aventi la stessa qualifica professionale di "Restauratori", affinché possa essere assicurato a tutti i componenti della categoria, in linea con il principio di eguaglianza sancito dalla Costituzione e senza discriminazione alcuna, la partecipazione a qualsiasi selezione, bando o gara pubblica per l'affidamento di incarichi professionali siano essi pubblici o privati.

Restauratrice Chirico Maria Grazia